COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

ALLEGATO A DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 25/09/2007

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

(In vigore dal 1.1.2008)

I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
» 2 - Definizione delle entrate
» 3 - Aliquote e tariffe
» 4 – Agevolazioni

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
» 5 - Forme di gestione
» 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
» 7 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali
» 8 - Attività di controllo delle entrate
» 9 - Rapporti con i cittadini
» 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie
» 11 - Accertamento delle entrate patrimoniali
» 12 - Contenzioso tributario
» 13 - Sanzioni tributarie
» 14 – Cessione di crediti

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI
» 15 - Riscossione
» 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
» 17 - Transazione di crediti derivante da entrate patrimoniali
» 18 - Rimborsi
» 19 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
» 20 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti
» 21 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore
» 22 - Compensazione d'ufficio
» 23 - Interessi
» 24 - Crediti di modesta entità

TITOLO IV
INTERPELLO E AUTOTUTELA
» 25 - Interpello del contribuente
» 26 - Autotutela - Principi
» 27 - Autotutela su istanza di parte
» 28 - Procedimento in autotutela d'ufficio

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
» 29 - Disposizioni finali
» 30 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei Regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente Regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Per entrate patrimoniali si intendono tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, ossia canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa cui la titolarità spetta al Comune.

Le singole entrate possono anche essere disciplinate con appositi Regolamenti deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. 15/12/1997, n° 446 al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del Settore, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre all'Organo Competente, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi precedentemente deliberati.

Art. 4
Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici Regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997) a norma dell'art.21 del citato decreto sono esenti dall'applicazione dei tributi di seguito elencati:
1)imposta comunale sugli immobili;
2)imposta comunale sulla pubblicità;
3)diritto sulle pubbliche affissioni.
Sono altresì esenti dall'imposta comunale sugli immobili, gli immobili regolarmente affittati alle ONLUS per le finalità istituzionali delle stesse.
A decorrere dal 1 gennaio 2008 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, a norma dell'art. 4, comma 5, del D.LGS. n. 207/2001, sono esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari con le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali che disciplinano i singoli tributi e, in assenza, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
Tali agevolazioni competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il Comune di Ziano Piacentino entro la scadenza del 30 giugno dell'anno di riferimento.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5
Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
La gestione delle entrate comunali previste dall'art. 52 del D.LGS. n. 446/1997 e successive modificazioni è esercitato nelle seguenti forme:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali;
- affidamento mediante convenzione ad aziende speciali;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.LGS. n. 446/1997;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al DPR 28/01/1998 n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.LGS. n. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo; accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali i Responsabili dei Settori ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8
Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai Regolamenti comunali.
Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di accertamento, in ordine a omesse o infedeli dichiarazioni, svolta dagli uffici comunali competenti, possono essere stabiliti compensi incentivanti a favore dei dipendenti degli stessi.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Art. 10
Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
I provvedimenti sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.
Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termini e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione di informazioni, termini e organo per il riesame in autotutela, termini e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di affidamento in concessione o mediante convenzione con una società per azioni a prevalente capitale pubblico della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal soggetto gestore, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione o dalla convenzione.
Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.

Art. 11
Accertamento delle entrate patrimoniali

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
Per le entrate patrimoniali l'accertamento è effettuato dal "responsabile del settore" (o del procedimento).
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i

relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12
Contenzioso tributario

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco previa autorizzazione della Giunta Comunale ovvero al Responsabile del Settore competente.
L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.
In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

Art. 13
Sanzioni tributarie

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato tramite messo comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Responsabile del settore procede notificando apposito avviso motivato:
- alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
- all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti

L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18/12/1997, n° 472 e s.m.i.

Articolo 14
Cessione di crediti

Ai sensi dell'art. 76, della Legge n° 342 del 21/11/2000, il Comune può cedere a terzi a titolo oneroso i suoi crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra l'Ente ed il cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore ceduto. In tale ipotesi l'Ente locale non risponde dell'insolvenza del debitore.
La cessione sopraindicata è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 15

Riscossione

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52,comma 5, del D. Lgs. 446/1997.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Settore.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 53 del D.LGS. n. 446/1997, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 267/2000, per cui entro il 28 febbraio gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune la riscossione delle entrate tributarie (sia spontanea che coattiva) è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e, in base a convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, ecc.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del settore interessato, previa verifica del Responsabile del settore finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

Art. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate patrimoniali

Il Responsabile del settore interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 18
Rimborsi

Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
I rimborsi relativi all'imposta comunale sugli immobili, al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente nonché all'imposta sulla pubblicità a carattere annuale, non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 3,00 (quattro/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 3,00 (quattro/00).
Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi moratori nella misura determinata all'art. 23 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 19
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa, dal Responsabile del settore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio.
La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese
- applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi moratori stabiliti dall'Ente.
- in casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato, prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
- decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata
- riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito
- preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

Il contribuente dovrà esibire all'ufficio tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

Articolo 20
Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Ziano Piacentino e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.

Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal Responsabile del settore.
La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il Responsabile del settore effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. Il Responsabile del settore procede alla compensazione solo se risultino insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 21
Compensazione a seguito di comunicazione del debitore

Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al Responsabile del settore, contenente almeno i seguenti elementi:
- dati anagrafici e fiscali dell'istante
- il debito tributario di cui si chiede l'estinzione
- il credito vantato
- la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento
- gli anni di riferimento degli importi del credito vantato.

La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
Il Responsabile del settore, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 45 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Articolo 22
Compensazione d'ufficio

Il Responsabile del settore che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
L'avviso di accertamento dovrà, in tal caso, riportare gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.

Art.23
Interessi

La misura annua degli interessi a credito del Comune è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale (attualmente pari al 2,5 per cento annuo). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24
Crediti di modesta entità

Relativamente ai crediti di modesta entità si applicano i limiti minimi previsti dall'articolo 18 del presente Regolamento.

TITOLO IV
INTERPELLO E AUTOTUTELA

Articolo 25
Interpello del contribuente

I contribuenti possono inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
L'Ufficio risponde, con provvedimento motivato, nel termine di 90 giorni. La soluzione comunicata al contribuente vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
In punto il Comune si riserva a sua volta di richiedere parere ad altri Organi ed Enti competenti in materia.

Articolo 26
Autotutela – Principi

Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile del settore può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- realizzare l'interesse pubblico
- ripristinare la legalità
- ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali
- migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Articolo 27
Autotutela su istanza di parte

Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.

Articolo 28
Procedimento in autotutela d'ufficio

Il Responsabile del settore può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del settore dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 29
Disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga:
a) Il "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" approvato con deliberazione C.C. n° 33 del 16.06.1998;
b) La deliberazione C.C. n° 40 del 16.06.1998 avente ad oggetto "Determinazione ammontare sanzioni tributarie concernenti tributi comunali diversi";
c) Il "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali" approvato con deliberazione C.C. n° 67 del 29.09.1998;

Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2008.